



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 6 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)

Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:

- a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
- b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.

Versione in vigore dal 15 settembre 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 6 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-26-adequamento-normativa-radioamatoriale-art-6-nominativo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it